COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GENNAIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE DOSI

INDICE

PAG.

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 499

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla assistenza ai paesi in via di sviluppo (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3651) 500

PRESIDENTE 500, 507

ALESI 504

BOVA 500, 501

BRIGHENTI 506

DOSI, *Relatore* 501

GIRARDIN 502

TEMPIA VALENTA 507

La seduta comincia alle 9,35.

MERENDA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Prima di aprire la discussione generale sul provvedimento oggi in discussione, desidero stabilire il calendario dei nostri lavori.

Come già ho accennato nella precedente seduta, il Presidente della Camera ha inviato a tutti i presidenti di Commissione una direttiva di carattere perentorio con la quale stabilisce che le riunioni delle Commissioni, tanto in sede legislativa che in sede referente, potranno essere tenute soltanto nelle ore antimeridiane di martedì, giovedì e venerdì, oltre che durante l'intera giornata del lunedì e del sabato, e che ogni eventuale richiesta di deroga potrà essere autorizzata soltanto in casi eccezionali.

Si tratta di una disposizione tassativa che siamo tenuti a rispettare. D'altro canto, proprio in questo momento, ci troviamo con un carico di lavoro superiore al normale, poiché oltre il disegno di legge n. 3651 in sede legislativa dobbiamo portare avanti il provvedimento sulla tutela della concorrenza, e quello relativo alla ricerca degli idrocarburi nella piattaforma continentale.

Abbiamo inoltre annunciato e dobbiamo procedere nelle « *hearings* » sul rapporto fra ricerca scientifica e industria.

Si rende pertanto necessario tenere due sedute la settimana. Una seduta è senz'altro quella del venerdì mattina e penso che l'altra convenga fissarla per il giovedì. In questo quadro terremo pertanto seduta domani mattina ma non potremo purtroppo continuare la discussione sul disegno di legge concernente l'assicurazione ai crediti all'esportazione, dato

che, per un disguido, il Relatore non è stato preavvertito in tempo.

La discussione di detto disegno di legge sarà così rinviata alla prossima settimana e nella seduta di domani dedicheremo tutto il nostro tempo al provvedimento relativo alla tutela della libertà di concorrenza.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla assistenza ai paesi in via di sviluppo. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (3651).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo ». (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3651).

Dichiaro aperta la discussione generale.

BOVA. Desidero innanzi tutto esprimere il mio più vivo compiacimento al relatore, onorevole Dosi, per la sua ampia ed esauriente relazione e desidero inoltre ringraziarlo per il lavoro da lui svolto come presidente della Commissione *ad hoc* che ha predisposto lo schema di questo disegno di legge.

Per quanto riguarda specificamente il provvedimento, desidero prospettare alcune brevi considerazioni, dichiarando fin da questo momento di essere pienamente favorevole allo spirito e alle finalità del provvedimento stesso.

Il Governo con la presentazione di questo disegno di legge, la cui approvazione viene spesso sollècitata da molte parti, desidera rendere più efficace e migliore l'applicazione della legge 5 luglio 1961, n. 635, a favore di imprenditori, che – come ha già fatto notare lo stesso Relatore – sono, in massima parte, piccoli e medi imprenditori. Nell'applicazione della legge n. 735, infatti, sono state effettuate 80 operazioni assicurative per importi singoli inferiori ai 5 milioni; la maggior parte delle operazioni, del resto, è stata effettuata per cifre oscillanti tra i 20 ed i 50 milioni: indiscutibilmente, quindi, la legge n. 635, voluta dall'allora Ministro Martinelli, è stata applicata soprattutto a favore dei piccoli e medi imprenditori.

Come i colleghi sanno, questo disegno di legge è stato oggetto di una lunga elaborazione. Il testo preparato dalla Commissione Dosi fu recepito quasi per intero dalla Commissione del Senato, tranne che per alcune modifiche agli articoli 1, 2, 5, 15 e 29. Queste modifiche, che a prima vista possono sembrare di secondaria importanza, ad un esame più approfondito risultano sostanziali, e – ad avviso di diversi colleghi che hanno presentato emendamenti e della stessa stampa specializzata nei problemi economici – capaci di alterare, almeno in parte, l'intento del legislatore che è appunto quello di migliorare la legge n. 635 e non quello di porre in essere disposizioni dirette a peggiorare i provvedimenti a favore della benemerita categoria degli imprenditori che lavorano sui mercati esteri, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 1 e 2.

Leggendo con attenzione la Relazione ministeriale emerge lo sforzo di armonizzare la legislazione italiana con la legislazione della Comunità economica europea. In questo campo specifico è necessario evitare ogni differenziazione delle legislazioni se si vuole impedire che i nostri operatori vengano a trovarsi in condizioni di inferiorità rispetto agli operatori stranieri.

Il Senato così, ad esempio, ha modificato gli articoli 1 e 2 del testo governativo predisposto dalla Commissione nella parte riguardante il problema dell'assicurazione delle sub-forniture straniere. L'attuale legge n. 635 non dice nulla in materia di assicurabilità delle sub-forniture straniere. Nel silenzio, il Comitato di gestione, nelle sue determinazioni, si è sempre automaticamente rifatto al disposto delle decisioni della Commissione della Comunità europea, soprattutto alla decisione del 15 giugno 1965 in materia di subforniture, che prevede la incorporazione automatica della copertura da accordare al contraente principale di sub-forniture in provenienza da altri paesi.

Il disegno di legge non aveva recepito detta norma – che doveva invece essere tenuta presente – nella giusta considerazione che la legge in discussione va armonizzata con la legislazione della Comunità economica europea, con la quale non può essere in contrasto proprio per evitare i ricorsi in sede comunitaria e le sopradescritte condizioni di inferiorità per i nostri imprenditori. Il Senato si è accorto di questo vuoto nel disegno di legge, ha recepito la necessità di provvedervi, ma l'ha recepita parzialmente. Non c'è infatti dubbio che l'intento del Senato sia stato lodevole dal momento che ha inteso riparare ad un vuoto nor-

mativo assai grave. Senonché, approvando un altro emendamento, ha limitato la possibilità di estendere l'assicurazione soltanto alle subforniture destinate agli impianti per i lavori all'estero e soltanto in caso di effettiva esigenza tecnica, non prendendo così in considerazione la categoria dei validi motivi di ordine economico. Devo dire che, a mio avviso, è necessario prevedere l'assicurazione anche nell'ipotesi in cui ci si debba servire dell'opera di un disegnatore o di un ingegnere stranieri, come del resto è avvenuto finora in base al disposto della legge n. 635. Né esiste alcune pericolo di frode – come è stato sostenuto al Senato – dato che il sistema per richiedere l'assicurazione è garantito dalla procedura stessa.

Desidero anche fare presente che il Comitato di gestione andrebbe incontro a difficilissime valutazioni nell'accertamento delle difficoltà tecniche; si deve quindi – ripeto – prevedere piuttosto l'accertamento delle esigenze economiche, che indubbiamente hanno maggiore valore nel campo dell'esportazione.

Per queste considerazioni il testo approvato dal Senato peggiora, in un certo senso, le condizioni delle piccole e medie imprese esportatrici, le quali, per le loro limitate dimensioni economiche, hanno bisogno, in misura maggiore delle grandi imprese, di ricorrere alle sub-forniture estere.

Attualmente, in base alla legge n. 635, possono essere garantite, sia pure entro i limiti delle percentuali previste, tutte le sottocommesse straniere, sia che si riferiscano agli impianti, sia che si riferiscano a servizi, e siano giustificate o no da esigenze tecniche, come stabilisce la decisione della Commissione della Comunità economica europea.

Lasciando noi il testo del Senato invariato per quanto riguarda questo problema delle assicurazioni, nessuno potrebbe più beneficiare per il futuro delle provvidenze di cui altri hanno beneficiato finora nel silenzio della legge e si avrebbero indubbiamente moltissimi ricorsi sulla base della decisione comunitaria.

Nel testo approvato dal Senato, l'assicurabilità dei crediti relativi ai contratti stipulati dal contraente avente sede nel paese in cui si esegue la fornitura viene considerata soltanto nei casi di lavoro all'estero.

Devo dire che se si vorrà modificare il provvedimento agli articoli 1 e 2 – come ho proposto – si dovrà modificare anche il testo dell'articolo 3; la garanzia dello Stato non dovrebbe infatti essere limitata soltanto ai lavori all'estero, ma dovrebbe essere prevista anche in caso di forniture, di studi, di progettazioni.

Devo ricordare che quando in provvedimenti legislativi di questo tipo si parla di lavori all'estero, si tratta sempre di lavori di ingegneria. Ora, perché dobbiamo accettare la possibilità di una assicurazione soltanto per i lavori e dobbiamo escludere tale possibilità per gli studi, per le forniture, per le progettazioni? Nell'elencazione dei rischi (fatta all'articolo 5) dell'imprenditore italiano che l'istituto assicuratore è tenuto a coprire con assicurazione, il paragrafo 5 prende in considerazione tutte le difficoltà di trasferimenti valutari che comportino ritardo nell'incasso da parte dell'assicurato di qualsiasi somma dovuta dal committente, in qualsiasi valuta. Si aggiunge, però, alla fine del paragrafo, la frase: « in conformità delle pattuizioni contrattuali ». Questo significa che, ad esempio, se io imprenditore o industriale italiano vendo in Francia e gli accordi contrattuali prevedono che mi si debba pagare in dollari sulla banca americana, qualora avvenga quanto previsto dall'articolo 5, sono garantito dall'assicurazione.

Però può verificarsi anche un altro caso, che risulta essere il più comune, ipotizzato non soltanto dagli imprenditori italiani, ma, più propriamente, dai compratori stranieri. Il caso può essere, ad esempio, quello dell'importatore del Venezuela, che, ad un certo momento, abbia dei crediti presso una banca nordamericana e dopo aver firmato il contratto con l'imprenditore italiano senza nessuna clausola contrattuale in cui gli impone di accettare il pagamento su tale banca, può dirgli (in sede di contratto) che gli cede questo suo credito in Nord-America. Quindi, in questo caso, lo costringeremmo a stipulare un nuovo contratto per potersi garantire con l'assicurazione. Infatti, se l'imprenditore italiano non facesse il nuovo contratto, questa comune forma di pagamento internazionale rimarrebbe completamente esclusa da assicurazione, data la presenza della clausola sucitata dell'obbligatorio riferimento alle pattuizioni contrattuali.

DOSI, *Relatore*. Ma non è una forma contrattuale anche questa?

BOVA. No, perché non esiste nel contratto originario!

Sicché l'imprenditore del paese *b*) e la banca da questi prescelta autorizzano la disponibilità in un altra nazione e l'imprenditore italiano resta scoperto se non ripete un nuovo contratto con tutte le clausole adeguate.

È necessario, pertanto, modificare l'emendamento già presentato per includervi anche questo caso.

Desidero fare adesso alcune osservazioni sul titolo secondo del disegno di legge, titolo che riguarda la concessione dei crediti finanziari, ed in particolare, l'articolo 14, il quale prevede la concessione di contributi sugli interessi sulle operazioni di credito finanziario.

La formulazione del testo approvato dal Senato non tiene conto che il contributo sugli interessi, oltre che per operazioni di credito finanziario compiute fra Stato e Stato, può essere concesso anche per analoghe operazioni compiute fra privato e privato e fra privato e Stato. Nella legge n. 635, in particolare, le prime erano previste nell'articolo 21 e le seconde nell'articolo 20. Nel testo del Senato, all'articolo 14, si parla degli stanziamenti autorizzati con le leggi 31 dicembre 1962, n. 1834 e 10 novembre 1963, n. 1532, per quanto riguarda gli interventi dello Stato a favore di altro Stato per svilupparne l'economia. In carenza degli stanziamenti a norma dell'articolo 21 della 635, il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge n. 1865 con cui prevede stanziamenti di diversi miliardi per la suddetta finalità. Forse tenuto conto della presentazione di detto disegno di legge n. 1865, nel provvedimento oggi al nostro esame è stato aggiunta la seguente disposizione: « Gli stanziamenti già autorizzati con le leggi 31 dicembre 1962, n. 1834, e 10 novembre 1963, n. 1532, *nonché quelli che dovessero essere autorizzati allo stesso titolo con altre leggi* saranno trasferiti, alle singole scadenze dei periodi indicati nelle leggi medesime, al Mediocredito centrale per essere utilizzati per la corresponsione di contributi agli interessi in ordine alle operazioni » e soggiunge, per errore, credo, « di cui al secondo comma del precedente articolo 12 ». Con l'espressione « di cui al secondo comma dell'articolo 12 », il provvedimento n. 1865 presentato al Senato e che riguarda l'articolo 21, cioè la concessione di crediti sugli interessi per le operazioni fra privato e privato o fra privato e Stato, verrebbe del tutto ignorato perché sarebbero garantite soltanto le operazioni fra Stato e Stato. Avrebbero cioè applicazione le due leggi esplicitamente citate e non troverebbe invece applicazione il provvedimento cui si riferisce, sia pure sotto forma anonima, lo stesso articolo 14. (Tra l'altro resterebbe non coperta l'ultima operazione della Fiat con l'Unione Sovietica). Quindi è necessario che all'articolo 14 ci sia un riferimento specifico, oltreché alle operazioni di cui all'articolo 12, anche alle operazioni previste dall'articolo 8, che sono appunto le operazioni fra privato e privato e fra privato e Stato.

Un'altra osservazione che desidero fare riguarda la composizione del Comitato che sovraintende alla speciale gestione del Fondo istituito dall'INA. A mio avviso, nell'articolo 24, che riguarda appunto tale composizione, bisognerebbe nuovamente includervi anche il rappresentante della Corte dei Conti, proprio allo scopo di dare all'imprenditore la garanzia che la pratica riceverà il successivo visto della Corte. Dall'eliminazione del rappresentante della Corte dei conti deriva uno spreco di tempo, perché si costringe a ripetere in altra sede lo stesso lavoro già fatto in sede di Comitato.

Segnalo infine la necessità di una migliore formulazione dell'articolo 29 che riguarda la surroga dell'INA nei diritti dell'assicurato. Nella legge n. 635 era chiaramente previsto che il diritto di surroga riguardava la rata per la quale l'assicurato si era reso inadempiente. Ora, se anche per il diritto comune l'INA può limitarsi soltanto alla rata e basta, non è detto che nel caso pratico l'Istituto non possa avanzare la pretesa di surrogarsi in tutti i diritti dell'assicurato in caso di inadempienza di una sola rata. Si pensi inoltre che se la questione è già stata oggetto di una vivace polemica prima ancora di essere affrontata, è già capace insomma di far sorgere discussioni, ritengo sarebbe bene precisare meglio, così come faceva la 635, in che cosa può e deve surrogarsi l'Istituto

Mi pare quindi che in questa materia si debba essere il più precisi possibile.

Spero che queste mie osservazioni vengano prese in considerazione dagli onorevoli colleghi e dal Governo, che mi auguro non si opponga ad esse per ragioni di fretta: è infatti opportuno, a mio avviso, approfondire i problemi venuti alla luce ed aspettare qualche giorno in più ad approvarla piuttosto che varare una legge inadatta a risolvere i problemi degli esportatori italiani.

GIRARDIN. Desidero fare soltanto alcune brevi osservazioni in merito al disegno di legge n. 3651, che, a mio parere, migliora notevolmente, oltre che innovare in alcune parti, la materia della legge n. 635, di cui positivamente ne utilizza l'esperienza.

Desidero anche associarmi al collega Bova nel ringraziamento al relatore, onorevole Dosi, per il pregevole lavoro compiuto non solo come relatore, ma anche come presidente del-

la Commissione che ha rielaborato e studiato a fondo tutta la materia in occasione della preparazione di questo provvedimento.

Devo tuttavia rilevare che, a mio avviso, alcuni aspetti non sono stati considerati nel loro giusto valore, e che esistono inoltre alcuni criteri che sarebbe stato opportuno includere nelle procedure e nella sostanza stessa del disegno di legge.

Per quanto riguarda l'assicurazione al credito, devo fare rilevare che è stato adottato il criterio del *plafond* annuale, invece del criterio del *plafond* rotativo; questo secondo criterio è utilizzato – come i colleghi sanno – nei paesi che maggiormente sono nostri concorrenti nel campo dell'esportazione, come il Belgio, la Gran Bretagna, la Germania e gli Stati Uniti.

Utilizzando il *plafond* annuale, si prevede il correttivo di riportare all'esercizio successivo gli importi non utilizzati; dato tuttavia lo sviluppo delle nostre esportazioni, ritengo non ci saranno riporti, ma piuttosto impegni ben maggiori delle disponibilità annuali. Mi risulta infatti che nel 1966 su 300 miliardi di *plafond* ci sono stati impegni per 500 miliardi; qualora questa tendenza dovesse essere confermata, è chiaro che per gli anni successivi non esisteranno possibilità di rientri, e che dovremo assicurare il finanziamento per ulteriori esposizioni.

Desidero ancora osservare che il Mediocredito, che dipende dalla dotazione del Tesoro, dovrebbe essere, a mio avviso, autorizzato ad emettere obbligazioni; all'articolo 20 del provvedimento si prevede solo vagamente tale possibilità quando si dice che il Mediocredito può effettuare operazioni finanziarie con istituti e aziende di credito ed istituti ed enti di diritto pubblico. Sarebbe stato opportuno, a mio giudizio, prevedere la specifica possibilità di emettere obbligazioni, in modo da rendere più elastici i finanziamenti al credito delle esportazioni.

Per quanto riguarda poi l'articolo 17, devo rilevare che è stata prevista una durata per i finanziamenti non superiore ai cinque anni, durata quindi uguale a quella prevista dalla legge vigente e che deriva dagli accordi di Berna. Questo termine è comunque inferiore a quello concesso da molti paesi nostri concorrenti, come ad esempio la Germania, che concede ai paesi in via di sviluppo una dilazione di dieci anni. Ritengo che sarebbe stato opportuno prevedere un termine più ampio dei cinque anni, in modo da potere meglio affrontare la concorrenza degli altri paesi.

L'Italia non è un paese esportatore di capitali – e questa credo sia cosa ovvia – ma aiuta la propria produzione attraverso i finanziamenti all'esportazione; quando questa esportazione avviene verso i paesi in via di sviluppo, favorisce questi paesi attraverso la fornitura di nostri macchinari, nell'ambito dei loro rispettivi programmi di industrializzazione.

All'articolo 17 si dice che le operazioni di cui all'articolo precedente non possono avere durata superiore ai cinque anni, salvo che i crediti non siano assicurati per una durata superiore da una garanzia assunta per conto dello Stato italiano. Spero che questa norma possa essere largamente utilizzata, in modo da allungare la durata delle assicurazioni e, quindi, dei finanziamenti.

Al titolo secondo del disegno di legge si parla di crediti finanziari e di assistenza ai paesi in via di sviluppo. Noi sappiamo che le maggiori difficoltà che s'incontrano nell'assistenza a detti paesi derivano dalla insufficienza di garanzie offerte e soprattutto dalla difficoltà delle nostre medie e piccole imprese ad inserirsi nella corrente di esportazione verso di essi.

Ritengo sia necessario potenziare l'apertura di crediti per queste linee di esportazione; e devo dire che forse si potrebbe creare un fondo crediti per paesi che presentano le stesse caratteristiche, come ad esempio il continente africano o quello sud-americano, in modo da garantire la continuità di esportazione in favore soprattutto delle nostre piccole e medie imprese, le quali riescono a collocare i loro prodotti solo quando tra Stato e Stato viene aperta una linea di credito.

Desidero ancora fare un'osservazione in merito all'articolo 15, che innova rispetto alla disciplina della legge n. 635, in quanto introduce l'autorizzazione all'INA ad assumere la garanzia dei crediti a breve termine concessi da istituti e aziende di credito per il finanziamento di esportazioni italiane. Con tale disposizione si vuole agevolare l'esportazione regolata con crediti a breve termine, estendendo a questa categoria di crediti l'applicabilità della garanzia assicurativa dello Stato, limitandola, tuttavia, soltanto al caso di crediti accordati a banche estere, senza prevedere l'ipotesi di crediti concessi da banche italiane a imprese private all'estero. Per quanto riguarda questa omissione, desidero far rilevare che nella pratica operativa in Italia i crediti a breve termine non vengono concessi esclusivamente a banche estere, ma anche a imprese private estere.

Faccio l'esempio di una banca italiana che accordi un credito ad un'impresa estera come l'IBM; è logico pensare che l'IBM possa fornire uguali se non maggiori garanzie di una qualsiasi banca privata o pubblica estera, specialmente nel caso di banche di paesi sottosviluppati.

Ritengo quindi che se questa categoria di imprese private estere dovesse essere esclusa dai benefici che ho citato, indubbiamente risulterebbe gravemente limitata l'applicabilità delle agevolazioni introdotte dall'articolo 15 del disegno di legge, contraddicendo, in pratica, la finalità cui il provvedimento tende. Le disposizioni bancarie usano l'espressione « primaria clientela dell'estero », riferendosi alle imprese, come quelle da me prima citate, che per la loro solidità e serietà lasciano del tutto tranquille le banche finanziatrici.

L'articolo 8, riguardante la garanzia INA per i crediti a lungo e a medio termine, include, invece, le imprese private tra i beneficiari di tali crediti e pertanto l'esclusione dai benefici dell'articolo 15 della categoria dei beneficiari esteri in questione non risulta conforme all'evidente analogia e corrispondenza dei criteri che hanno ispirato i due articoli. L'estensione, infine, della garanzia INA, di cui all'articolo 15, ai crediti concessi a imprese private estere non può modificare in alcun modo la gamma dei beneficiari italiani ammessi al beneficio dello stesso articolo 15 le quali sono e rimangono, comunque, le imprese italiane esportatrici a qualunque settore produttivo o a qualunque categoria esse appartengono. Pertanto, insieme ad altri colleghi, ho presentato un emendamento all'articolo 15 stesso diretto appunto ad estendere il predetto beneficio alla « primaria clientela dell'estero », aggiungendo poi una espressione che è anche un correttivo di carattere tecnico-finanziario: « date quelle conferme da istituti o da aziende di credito, di crediti documentari aperti da banche estere ».

Un altro emendamento riguarda infine l'articolo 24. Premetto che sono d'accordo con il Relatore per includere il rappresentante della Corte dei Conti nel Comitato istituito a norma di tale articolo. Penso però che sia opportuno anche reinserirvi il rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali, il quale, nel corso della discussione al Senato, non si sa per quale ragione, ne è rimasto escluso.

ALESI. Devo riconoscere che l'impostazione del disegno di legge è nettamente migliore rispetto ai precedenti analoghi provvedimenti del 1953, del 1957 e del 1961, e lo è proprio in base al lavoro preparatorio compiuto dalla Commissione speciale presieduta dal collega Dosi, la quale ha trattato questa materia veramente delicata in stretta collaborazione con operatori e personalità direttamente interessati a questo settore: va invece rilevato che il Governo ha molto tardato nel recepire le conclusioni alle quali la predetta Commissione è giunta.

Il disegno di legge recepisce anche alcuni emendamenti che sin dal 1957, e, successivamente nel 1961, il gruppo liberale aveva presentato. Se nel complesso il disegno di legge può considerarsi « buono » per la quantità di provvidenze adottate a favore dell'esportazione, una critica invece deve essergli mossa per la insufficienza dei mezzi finanziari messi a disposizione a questo scopo, che ci sembrano decisamente assai limitati e ci paiono venir fuori da un « giro conto » sul quale, quanto meno, dovremmo indagare un pò più a fondo.

Attraverso questo « giro conto » si constata infatti come le casse dello Stato siano desolatamente vuote e come non si abbia neppure la possibilità di prendere un provvedimento che pure è assai importante per la vita economica del Paese. Perché dico « giro conto »? Perché l'articolo 19 prevede un aumento di 30 miliardi al Fondo di dotazione mediante un trasferimento dello stesso importo dal Fondo autonomo, che, come si sa, era stato istituito con la legge n. 635, era gestito dal Mediocredito ed aveva come fine precipuo quello di realizzare operazioni di finanziamento alla gestione assicurativa statale per il pagamento degli indennizzi dei crediti assicurati, ossia coprire le eventuali deficienze di cassa della gestione. Il Fondo autonomo con la legge n. 635 doveva disporre di 35 miliardi (ne aveva già avuti 25, altri 10 doveva averne nel corso del 1966 e del 1967 in ragione di 5 miliardi l'anno): adesso ne versa 20 al fondo di dotazione e gli altri 10 – che il Tesoro avrebbe dovuto versare al Fondo autonomo – saranno dal Tesoro stesso versati al Fondo di dotazione. Mi sembra quindi un pò un gioco di prestigio questa ricerca di fondi.

Comprendo le difficoltà di cassa, ma non posso non rilevare come tutto questo sia un « brutto sintomo » di quello che potrebbe accadere in futuro.

Devo, inoltre, rilevare l'insufficienza dei mezzi previsti dalla legge. Il fabbisogno di credito all'esportazione si aggira sui 15-20 miliardi all'anno: se si tien conto delle numerose richieste che attendono e dei numerosi impegni già presi che comportano un esborso proporzionato al ritmo in aumento delle esportazioni, si deve concludere che i 30 miliardi

disponibili saranno sufficienti a fronteggiare la situazione al massimo per uno o due anni.

Ci sono tre recenti decisioni del consiglio di amministrazione del Mediocredito che fanno supporre una crisi e una deficienza finanziaria di questo tipo da parte del Mediocredito.

C'è una prima decisione di rinviare l'esame delle pratiche di concessione del credito all'esportazione se l'ammontare supera il miliardo. La seconda stabilisce che per le operazioni inferiori al miliardo, se accolte, non verrà precisata la forma dell'intervento fino al momento della stipula definitiva: ciò significa in effetti rimandare di un anno la concessione del credito. Infine la terza deliberazione stabilisce che il Mediocredito non accetterà effetti con scadenza superiore ai cinque anni. Queste le tre decisioni del Consiglio di amministrazione che veramente denunciano – se sono vere le notizie che ho avuto – la crisi e le deficienze finanziarie paventate.

Ripeto, la legge nel suo complesso appare « buona », ma non si può non rilevare l'insufficienza dei mezzi ed il modo con il quale tali mezzi sono reperiti.

Ho l'impressione che, considerato l'elenco dei crediti in attesa, questo disegno di legge creerà assai vive aspettative che purtroppo rimarranno tali, specie per la parte innovativa come quella dei rischi commerciali; temo quindi che il provvedimento susciterà in seguito molta delusione.

Per quanto riguarda in maniera più specifica il provvedimento, ho ascoltato con molta attenzione i rilievi del collega Bova all'articolo 1, circa la decisione della Commissione della Comunità economica europea del 23 giugno 1965, che prevede la possibilità di assicurare le sub-forniture di provenienza estera. Devo dire che non ritengo opportuno privare gli operatori italiani di un beneficio previsto da una decisione comunitaria, beneficio a tutto vantaggio soprattutto delle piccole e medie imprese.

Per quanto riguarda l'articolo 2, ritengo sia opportuno prevedere l'assicurazione anche per gli appalti di aziende locali; presenteremo pertanto un emendamento diretto a colmare questa lacuna.

Per l'articolo 5 credo di aver capito che è nelle intenzioni del collega Bova presentare un emendamento per garantire i pagamenti da effettuare su una terza piazza; indubbiamente si potrà emendare il punto 5 dello stesso articolo 5, e, ove non fosse possibile emendarlo, si potrebbe anche specificare tale direttiva in sede di interpretazione.

È necessario anche precisare che i rischi dei paesi terzi sono assicurabili; tale direttiva, che potrebbe essere precisata nella replica del Relatore o in quella del rappresentante del Governo, deve essere esplicitata, poiché le ipotesi relative sono previste nella legislazione delle assicurazioni dei crediti di tutti i Paesi comunitari.

Per quanto riguarda poi l'articolo 14, concordo sul principio degli stanziamenti al Mediocredito centrale da utilizzare per la corresponsione di contributi agli interessi in ordine alle operazioni di cui al secondo comma del precedente articolo 12; ritengo anch'io che si debba aggiungere l'inciso « di cui all'articolo 8 », al fine di ammettere a questo tipo di operazioni anche gli operatori privati, principio questo previsto del resto chiaramente dalla legge precedente.

Sul problema della composizione del Comitato, di cui all'articolo 24, devo dire che, a nostro avviso, sarebbe opportuno inserirvi anche il rappresentante della Corte dei conti; questa richiesta potrebbe apparire strana, dato che noi ci battiamo sempre per evitare il pericolo dei « controllori controllati », ma in questo caso riteniamo che la presenza di un rappresentante della Corte dei conti contribuisce a snellire le operazioni del Comitato stesso. Ricordo poi che la presenza di un rappresentante della Corte dei conti è prevista per il Comitato del Fondo autonomo, e non vi sarebbe pertanto alcuna ragione valida per escluderla dal Comitato di cui all'articolo 24. Vorrei inoltre proporre di includere, fra i componenti titolari del Comitato, un rappresentante della Confederazione dell'industria ed uno della Confederazione del commercio, dei quali è già prevista la nomina come sostituti con voto consultivo: si tratta di rappresentanti di organismi economici direttamente interessati alle operazioni previste dal disegno di legge e ritengo pertanto possano essere utilmente inseriti, anche perché altri componenti del Comitato sono stati eliminati nel testo approvato dal Senato.

Desidero ancora osservare che all'articolo 29 è necessario definire meglio il meccanismo della surroga dell'INA, attraverso un adeguato emendamento, o anche – ove non si volesse ritardare l'*iter* di approvazione del provvedimento – l'interpretazione autentica del Ministro presentatore del disegno di legge.

Desidero concludere queste mie brevi osservazioni ringraziando il Relatore per l'am-

piezza della sua relazione, che ho particolarmente apprezzato anche per la forma e la corretta impostazione della materia che lascia aperta in molti punti la più ampia possibilità di discussione e di modificazioni del testo.

BRIGHENTI. Desidero innanzi tutto dire che concordo con l'opinione espressa da alcuni colleghi circa il fatto che questo provvedimento è migliorativo rispetto alla legge n. 635, in quanto tende ad eliminare le condizioni di inferiorità in cui si trovano i nostri esportatori rispetto agli operatori economici di altri paesi; il provvedimento risponde quindi, in buona misura, alle esigenze del nostro commercio internazionale. Questo provvedimento – e non possiamo certamente ignorarlo – è molto atteso dalle categorie interessate: ci sono state anche prese di posizione attraverso la stampa, ma soprattutto dai contatti diretti con i piccoli e medi operatori è emersa l'enorme aspettativa per questo provvedimento.

Esso infatti non potrà certo risolvere tutti i problemi del nostro commercio con l'estero, per sviluppare il quale è anche necessario ricercare nuovi mercati, ma viene indubbiamente incontro, almeno in parte, ai desideri dei piccoli e medi imprenditori.

Questi ultimi potranno infatti più facilmente usufruire dell'assicurazione, dato che è stata istituita la polizza globale e potranno quindi più direttamente inserirsi nel mercato delle esportazioni.

Ritengo che nell'applicazione di questo provvedimento il Governo dovrà tenere conto principalmente degli interessi di queste categorie: il provvedimento infatti non elimina tutte le difficoltà individuate e discusse anche in questa Commissione durante i dibattiti sul bilancio e sul Programma quinquennale di sviluppo.

Penso che anche qui, in sede di discussione generale di questo disegno di legge, dobbiamo richiamare l'attenzione del Governo sulla opportunità di tener presenti alcune indicazioni contenute nel Piano quinquennale di sviluppo, laddove si parla della necessità di arrivare alla costituzione di consorzi fra piccole e medie imprese finanziati e sostenuti con pubblico denaro e diretti ad inserire più decisamente queste categorie di operatori economici nei canali normali di esportazione. Tali consorzi, a nostro avviso, dovrebbero costituire non solo motivo di studi, di ricerca eccetera, ma dovrebbero servire soprattutto a unificare gli sforzi dei piccoli e medi industriali dello stesso settore per facilitare anche il soddisfacimento di grosse commesse provenienti dall'estero. Nel medesimo tempo dobbiamo evitare che la maggior parte dei benefici vadano a favore delle grandi concentrazioni industriali.

Dobbiamo inoltre far rilevare che scarso rilievo è dato, purtroppo, al Ministero del commercio con l'estero. Da tutti viene considerata l'esigenza di conquistare altri mercati, tutti affermano che il commercio con l'estero è un fattore determinante della nostra economia, ma poi il Ministero del commercio estero viene mantenuto in condizioni di inferiorità rispetto ad altri ministeri, e, in modo particolare, rispetto al Ministero del tesoro. Anche questo disegno di legge infatti affida molti, troppi compiti al Ministero del tesoro al quale è riservata perfino la firma dei decreti per alcune iniziative del Ministero del commercio con l'estero. Noi voteremo perciò a favore dell'emendamento del collega Mussa Ivaldi diretto a modificare questo stato di cose. È necessario assicurare oggi al Ministero del commercio con l'estero una sua struttura particolare ed una maggiore autonomia, affidandogli compiti più impegnativi in modo da poter assolvere degnamente ai suoi scopi istituzionali e promozionali.

Condivido poi le perplessità manifestate sulla formulazione dell'articolo 17, ed in particolare la tesi del collega Girardin, il quale ha ricordato che in sede di discussione del Piano quinquennale di sviluppo era stato stabilito che la durata dei crediti e delle dilazioni potesse arrivare fino a dieci anni. È necessario, a mio avviso, riportare una clausola di questa portata nel provvedimento, dal quale è stata tolta, se vogliamo evitare che il nostro Paese venga a trovarsi in condizioni di inferiorità rispetto agli altri Stati.

Infatti il limite di cinque anni si è dimostrato pregiudizievole per quanto riguarda l'acquisizione di commesse per molte industrie del nostro Paese. È giusto quindi apportare una modifica alla legge per evitare il ripetersi di sacrifici che la nostra economia ha già dovuto spesso sopportare.

Per quanto riguarda l'articolo 24, voglio solo far presente che nel paragrafo in cui si parla di « compiti consultivi» è bene siano inclusi anche i rappresentanti della piccola e media industria, nonchè i rappresentanti della cooperazione tenuto conto che in molte zone del nostro Paese esistono infatti svariate iniziative cooperativistiche, cioè aziende gestite con la forma della cooperazione. In questo senso presenteremo un emendamento.

TEMPIA VALENTA. Volevo fare un'osservazione sull'articolo 25 in relazione alla situazione che esiste nelle aziende tessili, con particolare riferimento all'industria laniera. In questo campo operano aziende di dimensioni limitate che compiono piccole operazioni di esportazione, per le quali devono ogni volta effettuare tutta una serie di denunzie ed attendere dieci giorni che gli atti diventino esecutivi se non c'è nessuna disposizione contraria.

Queste aziende prospettano perciò l'opportunità dell'istituzione di un documento, che, attaverso la registrazione, renda automaticamente valide le singole operazioni senza dover ripetere ogni volta gli atti sopraricordati. Si tenga presente inoltre che esistono oggi forme associative d'imprese che danno già certe garanzie: parlo dei consorzi e delle cooperative fra produttori tessili per la esportazione che, specialmente nel Biellese, vanno assumendo proporzioni notevoli.

Anche un altro elemento va tenuto presente che potrebbe trovare la sua collocazione nel regolamento di applicazione della legge piuttosto che in un emendamento. Tale elemento riguarda il momento stesso dell'assicurazione. Noi sappiamo che la produzione tessile è un tipo di produzione fatta *ad hoc*, e se per caso il contraente dovesse rinunciare alla fornitura, quella determinata produzione difficilmente potrebbe essere collocata sul mercato, e, nell'ipotesi, sempre con gravissimo danno per il produttore.

È necessario pertanto trovare il modo di evitare che il produttore venga gravemente danneggiato.

Tali esigenze sono molto sentite da questo ramo dell'industria tessile e specialmente dall'industria laniera, senza dimenticare che questa industria partecipa in grande misura all'esportazione. Nel Biellese – parlo di questa zona con cognizione di causa perchè è la mia – il 50 per cento circa della produzione viene esportato.

Per tutte queste considerazioni ritengo assai opportuno rendere il provvedimento in discussione più rispondente alle esigenze di queste aziende.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Data l'importanza di questa discussione ritengo sia opportuno rinviare alla seduta di giovedì prossimo le repliche del Relatore e del rappresentante del Governo.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO